

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 2021

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sig.ra Marina SERENI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (21A02310)

(GU n.88 del 13-4-2021)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 2, comma 4-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 31 marzo 2021, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unità delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sig.ra Marina Sereni, conferitagli dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sig.ra Marina SERENI è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 770

Allegato

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo

regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, e, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale l'on. Luigi Di Maio e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021 recante nomina della signora Marina Sereni a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessita' di attribuire alla predetta la delega prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 125 del 2014, anche ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformita' con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonche' con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate alla Vice Ministro signora Marina Sereni, la quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) le questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;

b) la partecipazione alla formazione «Sviluppo» del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea;

c) l'accertamento della congruita' del bilancio militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125;

d) le questioni relative alle attivita' internazionali delle regioni e degli enti locali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;

e) le questioni relative alle agenzie ed organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie;

f) le questioni relative all'Unione Africana e alle organizzazioni regionali africane;

g) le questioni relative all'Istituto Italo Latino Americano;

h) le relazioni bilaterali con i Paesi del Vicino Oriente, della Penisola Arabica e del Golfo Persico, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

i) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

l) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'America centrale, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

m) le relazioni bilaterali con i Paesi dei Caraibi, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;

n) le questioni relative all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, ivi inclusi i provvedimenti afferenti alla liquidazione del medesimo;

o) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;

c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;

d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;

e) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia;

f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale;

g) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;

h) la partecipazione alla formazione «Commercio» del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea;

i) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

l) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

m) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2021

Il Ministro: Di Maio